



COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

CAP 64049 -C.F. 80000370678 -P.I. 00235690674

C.C.P. 10741643; Tel. 0861/698033 – 14; fax 0861/698170

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile

Ordinanza n. 90 del 06/06/2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24/08/2016 ,un terremoto di magnitudo 6,50 scala Richter e successive scosse di forte intensità susseguitesi nei mesi successivi, ha interessato anche la provincia di Teramo causando danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Tossicia;

CONSIDERATO che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di stato di emergenza e l'emanazione di ordinanza ex art.5 della Legge 225/92;

VISTO il sopralluogo della Squadra della Protezione Civile FAST n. SF 807 DEL 20/12/2016, da cui era emerso che il fabbricato ubicato in Fraz AQUILANO censito al foglio 9 part. 42 di proprietà di FRANCHI BRUNO, risultava presentare lesioni strutturali tali da renderlo NON UTILIZZABILE;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 290 del 22/12/2016 , con cui si dichiarava l'INUTILIZZABILITA' dell'immobile ubicato in Fraz AQUILANO censito al foglio 9 part. 42 di proprietà di FRANCHI BRUNO

VISTO l'esito di inagibilità assegnato a seguito di perizia giurata,redatta ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.10 del 19/12/2016 pubblicata in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 e s.m.i., prot. USR n.0154709/18 del 30/05/2018 acquisito tramite il portale di interscambio perizie giurate dell'USR2016;

VISTA la perizia giurata a firma del tecnico incaricato, Geom. Michele Specca, con scheda AeDes del 18/05/2018 da cui è emerso che il fabbricato, ubicato in Fraz. AQUILANO censito al foglio 9 part. 42 di proprietà di FRANCHI BRUNO,risulta essere **TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ESITO B**;

RITENUTO di dover confermare il divieto di utilizzo del fabbricato, a seguito di quanto sopra , a chiunque a qualunque titolo occupi l'alloggio in questione;

VISTO l'art.50 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Il divieto di utilizzo dell'intero fabbricato ubicato in Fraz, AQUILANO censito al foglio 9 part. 42 di proprietà di FRANCHI BRUNO , risulta essere **TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ESITO B** a chiunque a qualunque titolo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati, nonché al comando di P.M., all'ufficio Tecnico del Comune, al COR, all'USR Abruzzo e per conoscenza alla Prefettura di Teramo ciascuno per le proprie competenze;

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.6 della L.07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Magiste Trosini dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg.
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento



IL SINDACO
Franco Tarquini